

CASO 16/2009

CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE F.D. – G.V. LNI PORTO S. GIORGIO
Porto S. Giorgio 11 – 13 Settembre 2009 – ITA 102 vs. ITA 94
RICORSO PER DECLARATORIA DI NULLITA', PER ANNULLAMENTO
E/O PER REVOCAZIONE ED IN SUBORDINE PER REVISIONE
DELLA DECISIONE DELLA GIURIA D'APPELLO N° 16/2009

Regola 71.4 Decisioni dell'Autorità Nazionale: *La decisione dell'autorità nazionale è definitiva.*

Regola 66: *Il comitato per le proteste può riaprire un'udienza quando decide che può aver commesso un errore significativo.*

Art. 53 comma 3 dello Statuto FIV: *"...la Giuria d'Appello è l'organismo competente per l'interpretazione delle regole del Regolamento di Regata ISAF..."*

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio Torre (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente) con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso per declaratoria di nullità, per annullamento e/o per revocazione ed in subordine per revisione della decisione della Giuria d'Appello n° 16/2009 relativa all'appello presentato dalla barca ITA 102 avverso la decisione, assunta dal Comitato per le Proteste del "Campionato Nazionale F.D. - G.V. LNI Porto San Giorgio", di squalificarla nella 5° prova disputata il 12/09/2009, a seguito delle proteste di ITA 94 contro ITA 102 e reciprocamente di ITA 102 contro ITA 94 per infrazione alla regola 18.4 del RRS.

Si premette che:

- a) ITA 102 ha presentato appello per impugnare la decisione assunta dal Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale FD, svolta a Porto S. Giorgio che squalificava la suddetta imbarcazione per violazione della regola 18.4 RRS;
- b) la Giuria d'Appello, in base alla documentazione ed alle osservazioni pervenute, ha istruito il caso e nella sua riunione del 28 novembre 2009, decideva di accogliere l'appello di ITA 102, annullando la squalifica comminata dal Comitato per le Proteste nella 5° prova del Campionato Nazionale FD e, applicando la regola 71.3 del RRS, procedeva altresì alla squalifica della barca ITA 94 per infrazione alle regole 10 e 14 del RRS, ordinando al Comitato Organizzatore di procedere alla correzione e ricalcolo delle classifiche della prova e finale del Campionato.
- c) la decisione è stata trasmessa alla *parti* e pubblicata sul sito ufficiale della FIV.

Contro la suddetta decisione ITA 94 ha presentato, in data 16 febbraio 2010 ricorso, pervenuto alla FIV in data 22 febbraio 2010, per declaratoria di nullità, per annullamento e/o per revocazione ed in subordine per revisione della decisione della Giuria d'Appello n° 16/2009 relativa all'appello 16/2009, adducendo i seguenti motivi:

- a) la comunicazione via e-mail ed il successivo controllo via internet della decisione dell'appello 16/2009 destavano la massima meraviglia e sorpresa degli "appellati" membri dell'equipaggio di

ITA 94 perché mai erano stati informati dalla Giuria d'Appello, o dall'equipaggio dell'imbarcazione appellante ITA 102, della proposizione e della pendenza di una impugnazione della decisione di 1° grado che pure, con tutta evidenza, li coinvolgeva ed interessava direttamente;

- b) gli stessi "appellati" non erano stati messi nelle condizioni di partecipare al giudizio di "appello", di far pervenire all'autorità di II° grado le proprie osservazioni e deduzioni, in quanto era stato loro impedito di difendersi e far valere le proprie ragioni. E ciò in violazione della regola 70.6 e dell'Appendice F.

Tutto ciò premesso, ITA 94 richiede:

- in via principale, in accoglimento del ricorso, che la decisione della Giuria d'Appello n° 16/2009, pronunciata in data 28/11/2009, venga dichiarata nulla e/o revocata per palese violazione del Regolamento di Regata (regola 70.6, Appendice F, regola 61, Appendice M) e del Regolamento di Giustizia Sportiva FIV (art.1/comma 3), nonché per violazione dei Principi Generali di Diritto alla Difesa (art. 24 della Costituzione Italiana) e del Contraddittorio (art. 101 del Codice di Procedura Civile);
- che per effetto venga ripristinata e resa nuovamente valida ed efficace la decisione di 1° grado presa dal Comitato per le Proteste ingiustamente ed illegittimamente annullata;
- in subordine, che si proceda alla revisione della decisione della Giuria d'Appello e per l'effetto venga riaperto, anche ai sensi della regola 66 RRS, il procedimento di appello, con remissione in termini degli appellati e facoltà degli stessi di conoscere le motivazioni degli appellanti, di contraddire ed inviare memorie ed osservazioni in merito al proposto appello.

Questa Giuria d'Appello, su quanto sopra esposto, fa presente che:

- dopo il ricevimento del ricorso, effettuata una indagine sullo svolgimento e sugli atti della procedura dell'appello di specie, si è appurato a seguito degli accertamenti effettuati presso gli uffici federali di supporto alla Giuria d'Appello, che effettivamente, a causa di un disguido, nel caso in questione non è stata inviata copia dell'appello di ITA 102 all'appellata ITA 94;
- tale omissione, in fatto, configura una palese violazione, da parte della Giuria d'Appello, degli obblighi tassativi di cui alla regola F 3 (Responsabilità dell'Autorità Nazionale);
- conseguentemente, nel procedimento dell'appello di specie, è stato violato il "*diritto di difesa e di contraddittorio*" di ITA 94, diritto che, anche se non specificatamente indicato nelle regole 70 e 71 e/o nell'Appendice F, è pur sempre previsto e statuito nella *ratio* e nei principi informatori del vigente Regolamento di Regata;
- da tutto ciò si può trarre la conclusione che, comunque, vi sia stata, sia pure involontariamente, una "azione non corretta o una grave omissione" da parte della Giuria d'Appello.

Appare quindi evidente alla Giuria d'Appello che la pretesa ad una riapertura del caso è fondata e debba essere accolta.

Preliminarmente, tuttavia, questa Giuria d'Appello osserva:

- a norma della regola 71.4 la decisione assunta per l'appello 16/2009 il 21/11/2009 è, in fatto e in diritto, definitiva e non può essere oggetto di reclamo o impugnazione ad iniziativa delle parti;
- in nessuna parte delle Regole di Regata della Vela è prevista la possibilità, da parte della Giuria d'Appello, di auto revisione di una propria decisione;
- e tantomeno nessuna regola prevede l'esistenza di un organismo superiore che abbia il potere, in diritto, di riformare, modificare o annullare una decisione della Giuria d'Appello;

Pertanto il suddetto accoglimento del ricorso richiede valutazioni e riferimenti normativi del tutto inusuali, non previsti né nelle Regole, né nei casi ISAF e/o nelle interpretazioni ISAF delle Regole stesse. Il che costituisce, senza dubbio, nella fattispecie, un caso straordinario, la cui soluzione può essere, in fatto e in diritto, eccezionale e unica.

La Giuria d'Appello, tuttavia, rimarca in proposito quanto segue:

- esiste nel Regolamento di Regata il principio di equità che nella *ratio* delle regole mira alla conservazione o al ripristino dei diritti di qualsiasi concorrente e che deve essere considerato il fondamento etico e morale di tutto il sistema normativo che regola l'attività velica competitiva;
- negare un diritto ad un concorrente può risolversi in un indebito svantaggio per lo stesso e un illecito vantaggio per gli altri concorrenti;
- le decisioni della Giuria d'Appello devono, sempre ed in ogni modo, evitare infrazioni, disattenzioni od omissioni a norme delle regole e mirare al ripristino delle buone ragioni dei concorrenti, per il conseguimento del corretto svolgimento della competizione tra le barche;
- il "*diritto di difesa e di contraddittorio*", sancito dalla regola 63, ampiamente previsto ed applicato alle procedure delle proteste, va osservato e rispettato, in via analogica ed estensiva, anche nelle procedure degli appelli, pur se non specificatamente indicato nella regola 71 e nell'Appendice F, e tale diritto non può essere negato in nessun caso, tantomeno a causa di una non voluta "omissione o azione non corretta" della Giuria d'Appello;
- la Giuria d'Appello è l'organismo competente per l'interpretazione delle regole del Regolamento di Regata ISAF" (art. 53, comma 3 del vigente Statuto Federale), per cui si può ragionevolmente ritenere che la Giuria d'Appello, esercitando il suo esclusivo potere interpretativo del Regolamento di Regata, può correttamente applicare in via analogica ed estensiva al caso di specie, quanto disposto per il Comitato per le Proteste dalla regola 66.

Per questi motivi

la Giuria d'Appello, in parziale accoglimento del ricorso di ITA 94 di impugnazione della decisione dell'appello 16/2009, dispone l'immediata sospensione di ogni effetto relativo alla decisione dell'appello medesimo, impropriamente assunta il 28 novembre 2009, e la riapertura di tutta la procedura di appello a norma della regola 70 e dell'Appendice F, coinvolgendo nella fattispecie tutte le parti dell'appello e il Comitato per le Proteste.

Così deciso in Genova il 22 maggio 2010.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale